



DELIBERA N. 35

X FEMIA / SKY ITALIA (GU14/152146/2019)

Corecom Calabria

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Co.Re.Com Calabria, in data 19/21 dicembre 2017;



DATO ATTO del temporaneo impedimento dell'Organo collegiale a deliberare, in conseguenza delle dimissioni di uno dei suoi componenti;

RAVVISATA la necessità, allo stato, di assicurare il prosieguo dello svolgimento dell'attività amministrativa di questo organismo;

DATO ATTO della deliberazione n. 26 del 27 luglio 2016 con cui è stata conferita al Direttore la delega ad adottare i provvedimenti di rigetto/inammissibilità/archiviazione delle istanze;

VISTA l'istanza di X FEMIA del 19/07/2019 acquisita con protocollo n. 0319542 del 19/07/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante ha rappresentato: “nella fattura emessa il 1.4.2019 per un importo di €122,91 è addebitato l'importo di €100,00 sotto la voce - anticipo servizi- , importo incassato e non dovuto”.

In base a tale asserto, ha chiesto: 1. “il rimborso di euro 100,00”; 2. l'indennizzo di euro 100,00 per i disagi subiti. La società nei cui confronti è stato proposto il ricorso, non ha aderito al tentativo di conciliazione, la cui udienza era stata fissata il 19 luglio 2019, come da verbale in atti.

2. La posizione dell'operatore

Nel rispetto dei termini procedurali, la resistente ha fatto pervenire la propria memoria difensiva, con documentazione in allegato, con cui ha eccepito, in primis, il difetto di legittimazione passiva.

Nel merito, ha asserito che l'istante: “ ... in data 11 gennaio 2019 tramite l'operatore Sky, ha aderito all'offerta denominata Home Pack che è disciplinata da due distinti contratti (uno con Sky per i servizi di Pay tv e l'altro con Fastweb per i servizi di telefonia e internet) entrambi regolati da apposite e separate condizioni generali di abbonamento, oltre alle condizioni generali relative all'offerta congiunta Home Pack di Sky e Fastweb per assicurare il coordinamento tra i servizi e i contratti di Sky e di Fastweb”. Per quanto concerne la presunta illegittima fatturazione ha rilevato che: “ ... ciascuna società provvede a fatturare distintamente gli importi relativi ai propri servizi, fermo restando l'invio di un documento di riepilogo in cui sono riportati gli importi fatturati sia da Sky sia da Fastweb ...”, mettendo in risalto che la richiesta di rimborso avanzata dall'odierno istante - di euro 100,00 (cento/00) - , si riferisce ai servizi erogati



dall'operatore Fastweb, e a sostegno di ciò, produce la fattura riepilogativa e la produzione del contratto sottoscritto con entrambi gli operatori (Fastweb/Sky).

Per ultimo, ha sottolineato che, attualmente, l'istante usufruisce dei servizi Sky, e che la sua situazione amministrativa è regolare.

3. Motivazione della decisione

In via preliminare, con riferimento alla richiesta dell'istante di cui al superiore punto 2), la stessa non può trovare accoglimento, in quanto "i disagi subiti", non trovando corrispondenza con le fattispecie individuate dal Regolamento sugli indennizzi, tutt'al più potrebbe essere fatta valere solo attraverso il risarcimento danni, che, in quanto tale, esula dalle competenze dell'Organo adito, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento. Dall'esame della documentazione in atti, è stato accertato che il ricorrente ha aderito all'offerta denominata "Home Pack", disciplinata da due distinti contratti: uno con l'operatore Sky, per l'erogazione dei servizi di Pay tv e l'altro con l'operatore Fastweb, per l'erogazione dei servizi di telefonia e internet, entrambi regolati da apposite condizioni generali di abbonamento, oltre alle condizioni generali relative all'offerta congiunta "Home Pack", per assicurare il coordinamento dei servizi. Tale circostanza appare confermata dall'esame della fattura riepilogativa prodotta dalla resistente, da cui è emerso, in maniera lapalissiana, che la somma di cui l'istante richiede il rimborso si riferisce solamente ai servizi di telefonia e internet, erogati dall'operatore Fastweb.

Per tale ragione, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla resistente, si rigetta il ricorso in parola per difetto di legittimazione passiva, giacché l'operatore Sky è estraneo al rapporto contrattuale per il quale il ricorrente ha richiesto il rimborso delle somme.

Per tutto quanto sopra:

PRESO ATTO della proposta di decisione, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, di cui alla Delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018 e succ. modifiche e integrazioni ;

DELIBERA

Articolo 1

- 1. il rigetto integrale dell'istanza presentata dal Sig. Femia X nei confronti della società Sky Italia.**



2. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del citato Regolamento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Reggio Calabria, 6 maggio 2020

PER IL PRESIDENTE

Il Direttore

Rosario Carnevale, avvocato

**Firmato digitalmente
da**

Rosario Carnevale

**O = Consiglio regionale
della Calabria
C = IT**